



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Prot. 15561 dell'8 agosto 2014

Modifica e integrazione del decreto prot. 21413 del 31 luglio 2012 relativo all'autorizzazione a "Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. - TCA S.r.l." a svolgere le attività di controllo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 «recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli», in particolare l'articolo 72 concernente l'etichettatura temporanea;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto il decreto 21413 del 31 luglio 2012 che autorizza TCA S.r.l. a svolgere le attività di controllo ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 su tutti i soggetti che operano, tra l'altro,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

all'interno della filiera della DOP "Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice";

Visto il decreto 24780 del 24 settembre 2012 che modifica il suddetto DM 21413 del 31 luglio 2012;

Visto il decreto 7 novembre 2012 «procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010»;

Visto, in particolare, l'articolo 13, del predetto decreto 7 novembre 2012, concernente «disposizioni nazionali transitorie di etichettatura – art. 72 del Reg. CE 607/2009»;

Ritenuto che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'articolo 72 del Reg. CE n. 607/2009 sono applicabili anche alle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP per i quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le modifiche sono state trasmesse alla Commissione UE, conformemente alle disposizioni dell'art. 118 *septies*, par. 5 del Reg. CE n. 1234/2007 e nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2 del sopracitato articolo 72;

Considerato che a seguito dell'annullamento da parte della Commissione UE del fascicolo tecnico n. PDO-IT-A1325 relativo alla DOP "Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice" si è reso necessario un opportuno spaccettamento della DOP in questione in due singole denominazioni riferite al medesimo ambito territoriale, nonché dei relativi disciplinari di produzione, mediante:

- 1) la modifica della denominazione "Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice" in "Barco Reale di Carmignano", riferita alle tipologie di vino rosso e rosato;
- 2) il riconoscimento dell'autonoma denominazione "Vin Santo di Carmignano" per le relative tipologie;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 59094 del 13 novembre 2013 concernente la «modifica della denominazione di origine protetta "Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice" in "Barco Reale di Carmignano", del disciplinare di produzione, nonché del relativo fascicolo tecnico inviato alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1234/2007 al fine di adeguarlo alle osservazioni formulate dalla Commissione UE»;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 59098 del 13 novembre 2013 concernente la «modifica della Denominazione di Origine Protetta "Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice", del disciplinare di produzione, nonché del relativo fascicolo tecnico inviato alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafo 2 del



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Regolamento CE n. 1234/2007 al fine di adeguarlo alle osservazioni formulate dalla Commissione UE ed il conseguente riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta "Vin Santo di Carmignano"»;

Vista la nota dell'11 luglio 2014 con la quale TCA S.r.l. ha trasmesso il piano di controllo per la DOP "Barco Reale di Carmignano", che recepisce le modifica del nome e il relativo tariffario, ed il piano di controllo e il tariffario per la nuova DOP "Vin santo di Carmignano";

Vista la nota del 10 luglio 2014 con la quale la Regione Toscana ha espresso parere favorevole sui citati piani dei controlli e relativi tariffari;

Ritenuto necessario recepire nel decreto prot. 21413 del 31 luglio 2012 la citata modifica della denominazione "Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice" in "Barco Reale di Carmignano", e il riconoscimento dell'autonoma denominazione "Vin Santo di Carmignano" per le relative tipologie nonché approvare i relativi piani di controllo e tariffari;

Visto il D.P.R. del 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 2014, reg.1, foglio 2490, con il quale al dr. Stefano Vaccari, dirigente di I fascia del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Considerato che, a decorrere dal 28 aprile 2014, risulta vacante la titolarità dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Ritenuto nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato, di dover assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 5 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Decreta:

Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni e le condizioni di cui al decreto prot. 21413 del 31 luglio 2012 citato nelle premesse alle quali TCA Srl è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione "Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice", riportata sinteticamente come "Barco Reale di Carmignano", nell'allegato 1 - *Elenco DOP e IGP controllate* del suddetto decreto, tale denominazione è modificata in "Barco Reale di Carmignano".



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

2. Il piano dei controlli ed il relativo tariffario già approvati per la DOC "Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice" si intendono applicabili alla DOC "Barco Reale di Carmignano", con l'adeguamento al nuovo nome.

Art. 2

1. TCA S.r.l. con sede a Firenze, Viale Belfiore n. 9, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dalle disposizioni normative citate in premessa nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno della filiera della denominazione di origine protetta "Vin Santo di Carmignano".
2. L'allegato 1 - *Elenco DOP e IGP controllate* del Decreto prot. 21413 del 31 luglio 2012 è integrato con la nuova Denominazione di Origine Protetta "Vin Santo di Carmignano" per la quale viene contestualmente approvato il relativo piano di controllo e tariffario.
2. TCA S.r.l., deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

Art. 3

1. L'allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sostituisce l'allegato 1 del decreto 21413 del 31 luglio 2012 modificato e integrato con le denominazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4

1. Ai fini della validità della presente autorizzazione per le denominazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ha validità il termine triennale stabilito con il decreto prot. 21413 del 31 luglio 2012, entrato in vigore il 1° agosto 2012.

Art. 5

1. L'entrata in vigore del presente decreto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'entrata in vigore del decreto di etichettatura temporanea dei vini DOC "Barco Reale di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano", ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 607/2009 e dell'art. 13 del DM 7 novembre 2012 da parte della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, competente in materia.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

F.to Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOCG CARMIGNANO
DOCG CHIANTI (Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina, e Superiore)
DOC BARCO REALE DI CARMIGNANO
DOC BIANCO DELL'EMPOLESE
DOC COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE
DOC COLLINE LUCCHESI
DOC CORTONA
DOC GRANCE SENESI
DOC MONTECARLO
DOC ORCIA
DOC PARRINA
DOC POMINO
DOC TERRE DI CASOLE
DOC VAL D'ARBIA
DOC VALD'ARNO DI SOPRA
DOC VALDICHIANA TOSCANA
DOC VALDINIEVOLE
DOC VIN SANTO DEL CHIANTI
DOC VIN SANTO DI CARMIGNANO
IGP Colli della Toscana centrale
IGP Costa Toscana
IGP Toscano o Toscana